

(N. 1288)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(MALFATTI)

di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT-CATTIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1978

Nuove disposizioni in materia di concessione e di licenza fiscale
per i depositi di oli minerali per uso commerciale

ONOREVOLI SENATORI. — Le evasioni fiscali nel settore degli oli minerali in gran parte sono collegate alla proliferazione indiscriminata degli impianti destinati alla custodia ed alla vendita di tali prodotti.

Da ciò la necessità di dare una maggiore tutela agli interessi fiscali in sede di rilascio della concessione per i depositi di oli minerali, per uso commerciale.

Per i depositi di oli minerali di capacità superiore a 3.000 metri cubi e per i depositi di gas di petrolio liquefatti forniti di serbatoio di capacità superiore a 50 metri cubi o con capacità di accumulo superiore a 5.000 chilogrammi, la concessione viene rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero delle finanze (art. 12 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito

nella legge 8 febbraio 1934, n. 367); ciò dà la possibilità all'Amministrazione finanziaria di fare tutti gli accertamenti necessari per la migliore tutela degli interessi fiscali.

Per i depositi di capacità inferiore, la concessione viene rilasciata dal prefetto della provincia che deve sentire il parere di alcuni uffici, fra i quali l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione (vedasi legge 7 maggio 1965, n. 460, e legge 21 marzo 1958, n. 327, rispettivamente per i depositi di oli minerali e per i depositi di gas di petrolio liquefatti).

Si ritiene ora, con il primo comma dell'articolo 1, di assicurare maggiori garanzie stabilendo che la concessione può essere accordata solo a soggetti che diano affidamento di una regolare gestione dell'impianto; è richiesto infatti il requisito della ade-

guata capacità tecnico-organizzativa ed economica cioè sostanzialmente lo stesso requisito che l'articolo 16, terzo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, già prevede per la concessione degli impianti di distribuzione automatica di carburanti e che appare ancor più necessario per i depositi di oli minerali che hanno una maggiore capacità di stoccaggio e svolgono un'attività di maggiore rilevanza economica.

È inoltre previsto, con il secondo comma, l'obbligo di sentire sulle domande di concessione di cui trattasi anche il parere del comando di gruppo della Guardia di finanza che può fornire in proposito utili elementi di giudizio.

Le disposizioni contenute nei predetti commi devono essere osservate anche per le concessioni dove al posto del prefetto provvedono gli organi regionali e ciò per evidenti ragioni di uniformità: in tal senso dispone l'ultimo comma dell'articolo in esame.

Con l'articolo 2 viene sostituito l'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, per introdurre le seguenti innovazioni:

viene, anzitutto, esteso l'obbligo del rilascio della licenza fiscale d'esercizio anche ai depositi doganali, ed a quelli ad essi assimilati, che custodiscono prodotti petroliferi nonchè per i depositi di gas di petrolio liquefatti per uso commerciale;

viene stabilita una penalità per il tardivo rinnovo della predetta licenza;

viene stabilito il vincolo della solidarietà, agli effetti fiscali, tra il titolare della

concessione ed il locatario; tale vincolo già esiste per gli impianti di distribuzione automatica di carburante (nono comma del citato articolo 16) ed esso è ancor più necessario nel settore dei depositi ad evitare che con la cessione in locazione dell'impianto diminuiscano le garanzie fiscali;

viene, infine, modificata la norma che prevede la sospensione della licenza fiscale d'esercizio nei confronti di coloro a carico dei quali sia stata presentata denuncia per violazioni costituenti delitti a termini della legge 2 luglio 1957, n. 474; la sospensione viene ora resa applicabile nei confronti dell'impianto a cui si riferisce la licenza, quando il titolare o il legale rappresentante dell'impianto medesimo risulti rinviato a giudizio per violazioni costituenti delitti, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno, a termini della citata legge n. 474 e delle leggi in materia doganale.

La modifica della sospensione della licenza da facoltativa a obbligatoria giustifica la sua applicazione ai delitti di maggiore rilevanza.

Resta sostanzialmente invariata la norma contenuta nell'ultimo comma che prevede la revoca della licenza in caso di condanna; viene solo precisato che la condanna deve risultare da sentenza passata in giudicato.

Con l'articolo 3 viene prevista la possibilità di trasferire prodotti petroliferi finiti tra le raffinerie a scopo di immagazzinamento, in tal modo si consente l'utilizzo dell'intera capacità di stoccaggio delle raffinerie e si evita la necessità di installare nuovi depositi la cui proliferazione costituisce motivo di preoccupazione per l'Amministrazione finanziaria sia per gli oneri di vigilanza che essi richiedono sia per le maggiori possibilità di frode che ne derivano.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La concessione per l'impianto e per l'esercizio dei depositi di oli minerali e loro derivati compresi i gas di petrolio liquefatti, per uso commerciale, può essere accordata solo a soggetti aventi adeguata capacità tecnico-organizzativa ed economica atta a garantire la regolare gestione dell'impianto e del deposito.

Sulle domande intese ad ottenere la concessione di cui al precedente comma deve essere sentito il parere del competente comando di Corpo della guardia di finanza, oltre ai pareri previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, e dell'articolo 2 della legge 7 maggio 1965, n. 460.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche per le concessioni di competenza degli organi regionali e non riguardano gli impianti di distribuzione automatica di carburante per uso di autotrazione.

Art. 2.

L'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è sostituito dal seguente:

« I titolari dei depositi di oli minerali, delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti in genere, di cui al primo e secondo comma del precedente articolo 1, devono essere muniti di apposita licenza soggetta al solo diritto di bollo e rilasciata dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, e sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico. I registri di carico e scarico, corredati dai certificati di provenienza della merce, devono essere restituiti al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione appena esauriti, per la rinnovazione.

Della licenza di cui al comma precedente devono essere muniti anche i titolari dei depositi di oli minerali sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata nonchè dei depositi di

gas di petrolio liquefatti per uso commerciale. Detta licenza è rilasciata dalla circoscrizione doganale e dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, secondo la rispettiva competenza.

La licenza di esercizio di cui ai commi precedenti è valida per un triennio dalla data del rilascio ed il suo rinnovo deve essere richiesto dal soggetto interessato entro il termine di scadenza; in caso di ritardo si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000.

Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 25 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza viene rilasciata al locatario, al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico.

Il titolare della concessione ed il locatario sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione del deposito.

La licenza d'esercizio dei depositi per uso commerciale viene sospesa dal dirigente dell'ufficio che l'ha rilasciata nei confronti dell'impianto il cui titolare o legale rappresentante sia stato rinviato a giudizio per violazioni commesse nella gestione del predetto impianto costituenti delitti, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno, a termini del presente decreto o delle leggi in materia doganale.

La condanna, con sentenza passata in giudicato, per una delle predette violazioni importa la revoca della licenza di esercizio nonchè l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di cinque anni ».

Art. 3.

All'articolo 12 del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è aggiunto il seguente comma:

« I prodotti petroliferi finiti possono essere trasferiti, sotto vincolo di bollette di cauzione, ad altri impianti di lavorazione a scopo di immagazzinamento, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione finanziaria ».